



Città di Saluzzo

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA,

LA COSTITUZIONE

E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI

PER FUNZIONI TECNICHE,

DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.Lgs. N. 36/2023

Il presente regolamento è stato:

- **Approvato** con deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 06 settembre 2023.

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

Il presente articolato è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di procedure di affidamento di lavori pubblici, di servizi e di forniture. All'interno del presente regolamento il [Codice dei contratti](#) pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

L'importo di cui ai commi precedenti, in particolare, è destinato:

- a. ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
- b. alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Con riferimento alle forme di partenariato e concessione previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico del soggetto aggiudicatario ovvero a carico della quota eventuale di costi a carico del Comune.

Con riferimento agli affidamenti diretti, l'attribuzione dell'incentivo è subordinata alle previsioni degli orientamenti giurisprudenziali tempo per tempo vigenti.¹

Art. 2

Destinatari

La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, comma 4, lettera a, relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'allegato I.10 del nuovo codice dei contratti, approvato con d.lgs. 36/2023, fino alla sua abrogazione.

Dal momento dell'abrogazione e sostituzione dell'allegato I.10 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3

Gruppo di lavoro

In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento o disposizione di servizio del soggetto competente (responsabile di settore), la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito a una o più procedure di

¹Gli incentivi tecnici vengono estesi per tutte le procedure di affidamento, e quindi anche agli affidamenti diretti, ma permangono dubbi interpretativi con riferimento agli affidamenti diretti puri (senza confronto tra più proposte).

Ed infatti sul punto si è più volte espressa la giurisprudenza della Corte dei Conti, la quale ha affermato che «la gara e/o la procedura comparativa che nell'art. 113 cit. costituisce il presupposto necessario, invalicabile ed inderogabile per il riconoscimento degli incentivi tecnici, evoca ontologicamente lo svolgimento preliminare delle indagini di mercato per la predisposizione dello schema di contratto e la comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali le quali vincolano il soggetto committente alla valutazione comparativa tra le diverse offerte da confrontare secondo i canoni della economicità, dell'efficacia, dell'efficienza contrattuale, recepiti in parametri trasposti preventivamente in un capitolato tecnico, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia ed il diverso oggetto del contratto da affidare; (...) L'affidamento diretto (...) continua a rimanere escluso dalla disciplina degli incentivi tecnici ex art. 113 co.2, D. Lgs. n. 50/2016, salve le ipotesi nelle quali per la complessità della fattispecie contrattuale l'amministrazione, nonostante la forma semplificata dell'affidamento diretto, proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, la quale dovrà comunque emergere nella motivazione della determinazione a contrarre, in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice comunitaria.» (Corte dei Conti, sez. reg. contr Veneto, deliberazione 21 settembre 2020, 121/2020/PAR).

Si può dunque ritenere che, anche a fronte della nuova formulazione, l'incentivazione sia ammessa per l'affidamento diretto solo qualora sia preceduto da un confronto concorrenziale informale.

affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal soggetto competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il soggetto che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b. i lavori di importo inferiore a euro 40.000;
- c. gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000;
- d. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti, ai sensi di quanto ivi previsto (il riferimento è, in particolare, all'art. 56 di detto Codice);
- e. i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente);
- f. soggetti non incardinati nella struttura amministrativa.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti; in particolare, in caso di espletamento di attività di committenza per conto di altri enti, quota parte del rimborso per "spese generali" da parte dei medesimi, può essere destinata all'incentivazione del personale (per le categorie per le quali ciò non sia normativamente escluso) attraverso integrazione del compenso per performance ovvero del compenso per retribuzione di risultato.

Art. 6

Centrali di committenza

In caso di attività svolta da centrale di committenza, costituita o di cui l'ente si avvale, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto dalla convenzione approvata ovvero a quanto previsto dal presente Regolamento, comunque nel rispetto dei limiti massimi di incentivabilità previsti dall'art. 45 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023 ².

² L'art. 45 del Codice prevede il riconoscimento ai dipendenti della centrale di committenza di una quota non superiore al 25% della misura complessiva dell'incentivo

La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2, previa intesa con il Dirigente del Comune competente.

La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo.

Nel caso in cui altri enti ricorrano al Comune di Saluzzo per attività di committenza, al personale del Comune saranno attribuite le quote degli incentivi tecnici con applicazione della disciplina contenuta nel presente articolato, relativamente alle fasi svolte, con riparto d'intesa con l'ente che si avvale delle prestazioni.

Art. 7

Quota del 20 per cento.

La quota di cui all'art. 1, c. 4, lett. b), è incrementata:

- a. dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
- b. dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;
- c. dalla quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente
- d. dalla quota corrispondente a prestazioni svolte dal personale con qualifica dirigenziale, al medesimo non corrisposta.

Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- a. la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b. l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c. l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- d. strutture ed impianti tecnologici e/o informatici.

Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- a. attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- b. la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c. la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

Art. 8

Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Importo posto a base delle procedure di affidamento	Percentuale (%)
fino a euro 1.000.000,00	2%
Oltre euro 1.000.000,00	1,5%

Art. 9

Disciplina delle varianti

Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

-

Attività tecnica (allegato I.10 al d.lgs. n. 36/2023)	Percentuale (%)
Programmazione della spesa per investimenti	5
Responsabile unico del progetto	25

Collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti gestione tec-ammva)	5
Redazione documento fattibilità alternative progettuali	5
Redazione progetto fattibilità tecnico economica	
Redazione del progetto esecutivo	20
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	3
Verifica del progetto ai fini della validazione	2
Predisposizione documenti di gara	5
Direzione lavori	15
Ufficio direzione lavori (direttore operativo, ispettore di cantiere)	5
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	5
Collaudo tecnico amministrativo	5
Regolare esecuzione	
Collaudo statico (ove necessario)	

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 11

Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Importo posto a base della procedura di affidamento	Percentuale
fino a euro 1.000.000,00	2%
Oltre euro 1.000.000,00	1,5%

Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
	%
Responsabile unico del progetto	25
Programmazione della spesa per investimenti	5
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	20
Redazione del progetto (livello unico) /Relazione descrittiva	20
Predisposizione dei documenti di gara	5
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo/coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	15
Regolare esecuzione/verifica di conformità	10

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

(eventuale) Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV – NORME COMUNI

Art. 13

Principi in materia di valutazione

L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il soggetto responsabile tiene conto:

- a. del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- b. della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- c. della competenza e professionalità dimostrate;
- d. della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte, e solo in caso si concretizzi la procedura di affidamento.

In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione, o la medesima è suscettibile di riduzione. Ai fini della riduzione si tiene in conto degli elementi di cui al primo comma; l'erogazione avviene per l'intera quota spettante nel caso tutti gli elementi considerati siano stati di grado soddisfacente, mentre avviene in misura ridotta nei casi in cui si riscontri un grado maggiormente ridotto, secondo la seguente griglia (a cura del dirigente/apicale):

grado soddisfacente (erogazione in misura piena): il lavoratore ha espletato le attività perseguendo costantemente l'obiettivo di massima organizzazione operativa ai fini della più sollecita possibile programmazione, progettazione, esecuzione, rendicontazione dell'investimento;

grado discreto (erogazione nella misura del 75%): il lavoratore ha espletato le attività in modo corretto, con buona attenzione all'obiettivo di cui sopra;

grado appena sufficiente (erogazione nella misura del 50%): il lavoratore ha espletato le attività in modo corretto, ma con modesta attenzione all'obiettivo di cui sopra;

grado insufficiente: prestazioni estremamente ridotte, scarsa attenzione all'obiettivo: nessuna erogazione.

In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 14

Attività del personale dirigenziale

Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 100 % dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.

In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del DL 13/2023, relativamente gli interventi a valere sulle risorse del PNRR, è possibile erogare gli incentivi alle funzioni tecniche di cui al presente anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei relativi interventi, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75, ove non vi ostino i chiarimenti e interpretazioni di organi e soggetti sovraordinati e/o deputati a tali ruoli.

Art. 15

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Ai sensi dell'art. 45 comma 3 del Codice, le Amministrazioni stabiliscono anche i criteri di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

Per incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti, si intendono le casistiche correlate a responsabilità del personale dipendente e non quelle riferite ad altri fattori (es.: ritardi delle imprese, maggiori costi per approvvigionamenti, vicende contrattuali varie ...).

Nei casi predetti, le risorse finanziarie connesse alla singola opera, lavoro, servizio o fornitura, sono ridotti di una quota come determinata nella successiva tabella "A".

TABELLA A

Tipologia di incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
1 – Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40 % del tempo contrattuale	30%
	Dal 40% al 70% del tempo contrattuale	50%
	Dal 70% al 100% del tempo contrattuale	70%
	Oltre il 100% del tempo contrattuale	100%
2 – Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21 al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Dal 40% al 60 % dell'imposto contrattuale	60%
	Oltre il 60% dell'importo contrattuale	100%

Art. 16

Liquidazione dell'incentivo

L'incentivo è corrisposto dall'ufficio personale previa determinazione del dirigente, del responsabile di servizio preposto alla struttura competente o di altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, acquisita la scheda riepilogativa del RUP, accertante e attestante le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. Nel caso di attività di committenza svolta per conto di altri enti, la liquidazione è subordinata alla disponibilità delle relative risorse.

Sono fatte salve le disposizioni sulla incompatibilità e conflitto di interessi di cui, in particolare, al codice di comportamento e alla legge n. 241/1990

La liquidazione dell'incentivo avviene di norma previo completamento del ciclo valutativo riferito all'esercizio di svolgimento delle prestazioni; sono ammesse liquidazioni specifiche in relazione a obblighi di rendicontazione ovvero alla chiusura dei quadri economici dei lavori, servizi e forniture.

Nel caso in base agli orientamenti interpretativi che sopravvengano (vedasi disposizioni transitorie) l'incentivo debba transitare dai fondi salari accessori, costituiscono condizioni di erogabilità del medesimo le disposizioni inerenti il trattamento accessorio del personale, applicabili alla fattispecie, nonché le relative tempistiche.

Art. 17

Informazione e confronto

Il Settore Personale fornisce, con cadenza annuale, informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 18

Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia. In ogni caso, per la gerarchia delle fonti, le disposizioni normative prevalgono sempre sulle disposizioni dell'articolato, ed eventuali disposizioni sopravvenute non compatibili con le previsioni del medesimo si intendono applicabili in loro sostituzione senza necessità di modifiche espresse.

In particolare, trattandosi di prima applicazione delle nuove disposizioni, sono fatti salvi gli orientamenti interpretativi che pervengano da soggetti sovraordinati o deputati a tali iniziative, fra cui in particolare la Corte dei Conti, l'Aran, il Mef e la Funzione pubblica. Non si darà corso all'attuazione delle disposizioni dell'articolato che siano in contrasto con tali orientamenti.

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1	Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche	pag.	2
Art. 2	Destinatari	pag.	3
Art. 3	Gruppo di lavoro	pag.	3
Art. 4	Limite soggettivo dell'incentivo	pag.	4
Art. 5	Esclusione dalla disciplina dell'incentivo	pag.	5
Art. 6	Centrali di committenza	pag.	5
Art. 7	Quota del 20 per cento	pag.	6

CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

Art. 8	Graduazione della misura incentivante	pag.	8
Art. 9	Disciplina delle varianti	pag.	8
Art. 10	Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	pag.	8

CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 11	Graduazione della misura incentivante	pag.	10
Art. 12	Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	pag.	10

CAPO IV – NORME COMUNI

Art. 13	Principi in materia di valutazione	pag.	12
Art. 14	Attività del personale dirigenziale	pag.	13
Art. 15	Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	pag.	13
Art. 16	Liquidazione dell'incentivo	pag.	14
Art. 17	Informazione e confronto	pag.	15
Art. 18	Disposizioni transitorie e finali	pag.	15